COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665-*ter*);

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali del lavoro (376);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740);

PAG.

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526);

ROSSI DI MONTELERA: Misure urgenti per rendere più flessibili i rapporti di lavoro e incrementare l'occupazione (2819) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31

ARISIO LUIGI 25, 29, 30

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* . . 4, 25, 29, 30

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4, 25, 26, 30

CARLOTTO NATALE 25

FERRARI MARTE 28

FLORINO MICHELE 29

PAG.

FRANCESE ANGELA 26, 27

GAROCCHIO ALBERTO 29

LOPS PASQUALE 25

MANCUSO ANGELO 27, 28

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 31

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori BOMBARDIERI ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolotici (2675);

FERRARI MARTE e BARBALACE: Provvedimenti a favore dei cittadini tubercolotici (3191) 31

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 31

FERRARI MARTE 31

SAMÀ FRANCESCO 31

La seduta comincia alle 12,40.

LUIGI ARISIO, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del qaurto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Marianetti è sostituito dal deputato Piro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665-ter) e delle proposte di legge: Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali del lavoro (376); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Righi ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740); Belardi Merlo ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526); Rossi di Montelera: Misure urgenti per rendere più flessibili i rapporti di lavoro e incrementare l'occupazione (2819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali del lavoro »; Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Righi ed altri: « Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile »; Belardi Merlo ed altri: « Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa »; Rossi di Montelera: « Misure urgenti per rendere più flessibili i rapporti di lavoro e incrementare l'occupazione ».

Comunico che la Commissione bilancio, in data odierna, ha deliberato di esprimere il seguente parere:

Parere favorevole a condizione che:

siano reintrodotti i seguenti commi dell'*ex* articolo 47:

« I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle se-

zioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

L'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n 2.64 »;

sia introdotta la seguente disposizione di copertura finanziaria: « La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 412 miliardi di cui lire 252 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento, lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie dell'impiego e lire 70 miliardi per il completamento del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata.

All'onere di 412 miliardi di cui al precedente comma, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, in lire 122 miliardi per l'anno 1987 e in lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: " Servizio nazionale per l'impiego ", " Agenzie del lavoro sperimentali " e " Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non sono mancate sollecitazioni particolari affinché la Commissione bilancio esprimesse il parere di sua competenza. I colleghi ricorderanno che tale Commissione ci chiese di sopprimere alcuni articoli dal testo; vi furono rilievi ed osservazioni da parte di alcuni colleghi e, in particolare, dell'onorevole Marte Ferrari, il quale riteneva essenziale, ai fini della riforma, un'indicazione concernente l'ampliamento degli organici. La prima condizione del parere prevede l'introduzione di alcuni commi dell'*ex* articolo 47, quelli che, con riferimento alle sezioni circoscrizionali e ai recapiti periodici, prescrivono l'obbligo da parte dei comuni di fornire i locali necessari al funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi. La seconda condizione riguarda l'inclusione di un rappresentante del Ministero del tesoro, la terza concerne la copertura finanziaria.

Nel dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, do la parola al relatore, onorevole Bonalumi.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sollecito l'approvazione del provvedimento che ha avuto un *iter* molto tormentato. Preannuncio la presentazione di emendamenti che ottemperano al parere espresso dalla Commissione bilancio.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto e trasmesso, per il parere, alle Commissioni I e V.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testé avanzata dal relatore.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché al primo articolo non sono presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

(Commissioni e sezioni circoscrizionali per impiego).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Commissioni regionali per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni e delle altre strutture amministrative e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della Commissione regionale dell'impiego, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi concessi con il servizio di collocamento.

4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5, i lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La predetta commissione dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commisione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

9. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

10. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

11. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-*bis*, che recepisce la prima condizione recata dal parere della Commissione bilancio:

ART. 1-*bis*.

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Commissioni regionali per l'impiego*).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare membri di ogni Commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa con funzioni di vicepresidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata;

da nove membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori anche agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da nove membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale, uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale, due designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, due designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli di cui uno dei coltivatori diretti.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del Presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e il Capo dell'ispettorato regionale del lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

4. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione designati dai rispettivi rettori.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con proprio decreto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

6. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte alle stesse condizioni di cui al quarto comma i rappresentanti di cui al comma medesimo.

7. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

Gli onorevoli Marte Ferrari, Cresco, Trappoli, Barbalace ed Artioli hanno presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: « vicepresidente », *aggiungere le seguenti*: « previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno ».

2. 7.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Pallanti e gli altri deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole fino a: « nazionale » *con le seguenti*: « Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire e confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, purché rappresentati nel CNEL ».

2. 17.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla V Commissione:

All'articolo 2, al comma 7, dopo la parola: « faccia », *aggiungere le seguenti*: « o abbia fatto ».

2. 14.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Marte Ferrari, Trappoli, Artioli e Cresco hanno presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla V Commissione:

All'articolo 2, comma 7, dopo le parole: « 4 agosto 1978, n. 479 », *aggiungere le seguenti*: « nonché delle agenzie di cui al successivo articolo... ».

2. 15.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Compiti delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Le Commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della Commissione centrale per l'impiego di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 497, secondo le linee da questa indicata; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) collaborano all'organizzazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale, nonché di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminata;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia da-

ta la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla Regione;

e) stabiliscono, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e delle eventuali proroghe;

g) possono, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, determinare criteri e procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori, diversi da quelli in vigore.

2. Per i dipendenti da Enti pubblici nazionali, chiamati a far parte delle Segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, nonché delle agenzie di cui al successivo articolo 17, gli oneri relativi al loro trattamento economico, comprensivo di qualsiasi compenso ed emolumento corrisposti ad altri dipendenti dall'Ente di appartenenza, restano a carico di quest'ultimo fin dal momento del comando.

Gli onorevoli Marte Ferrari, Barbalace, Trappoli e Cresco hanno presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione ed inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'articolo 3, lettera g), *sopprimere le parole*: « criteri e ».

3. 11.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e inviato, per il parere, alla I Commissione.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente lettera*:

« *h*) la commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere sussistenti pratiche di sistematica violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza dei principi di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire giustificazione dei criteri e dei motivi oggetto delle selezioni ».

3. 9.

L'onorevole Belardi Merlo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3. 9 del Governo, anch'esso già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'emendamento 3. 9 del Governo, comma 1, lettera h), *dopo la parola*: « ritenere », *sostituire le parole*: « sussistenti pratiche di sistematica » *con le seguenti*: « per ritenere che sussista violazione ».

0. 3. 9. 1.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 9. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 9 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Marte Ferrari, Artioli, Cresco, Barbalace e Trappoli hanno presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla V Commissione:

Sopprimere il secondo comma.

3. 7.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, identico al precedente, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla V Commissione:

Sopprimere il secondo comma.

3. 10.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3. 7 e 3. 10.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali*).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al precedente comma che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

3. 02.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(*Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

1. La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Osservatorio del mercato del lavoro*).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro, il quale, sentita la Commissione di cui al terzo comma:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi della manodopera, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) elabora e pubblica i dati relativi;

c) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

d) effettua studi sull'evoluzione della professionalità.

2. Le attività dell'osservatorio nazionale ed il coordinamento con quelle degli osservatori regionali sono affidati ad uno dei dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1978, n. 479; lo stesso è componente della commissione centrale per l'impiego.

3. Presso l'osservatorio nazionale è istituita apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal dirigente generale di cui al comma precedente e da altri dieci membri esperti designati rispettivamente dal ministro della funzione pubblica, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, dall'ISTAT, dal ministro del bilancio e della programmazione economica, dal ministro della pubblica istruzione, dall'ISCO, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La Commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, ne promuove l'affinamento e il miglioramento, definisce le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

4. Per l'adempimento delle proprie funzioni l'osservatorio nazionale si avvale degli osservatori del mercato del lavoro istituiti dalle regioni. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545, il ministro del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con le regioni che abbiano istituito o che intendano istituire propri osservatori.

5. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

6. La direzione generale dell'impiego presenta alla Commissione centrale dell'impiego, entro il 31 luglio di ogni anno, un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro. Nell'ambito della stessa Direzione generale opera la segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego.

7. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale potrà stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

8. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica ovvero da formare entro un mese dal comando nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

L'onorevole Trappoli ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla V Commissione:

All'articolo 5 sostituire il comma 4 con il seguente: « Per l'adempimento delle proprie funzioni nelle regioni che abbiano istituito o che intendono costituire osservatori sul mercato del lavoro, l'osservatorio nazionale si avvarrà dei predetti osservatori sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la regione interessata ».

5. 14.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Obblighi di informazione a carico delle imprese*).

1. Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f*), della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

2. Tali dati sono obbligatoriamente trasmessi alle strutture periferiche dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro nonché a quelle di osservazione e rilevazione promosse dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con le stesse modalità di cui al primo comma le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

4. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco, Artioli, Trappoli e Barbalace hanno presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'articolo 6, sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f*) della legge 22 luglio 1961, n. 628, potranno essere assunte presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente ».

6. 3.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6-*bis*.

(*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*).

A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1ª classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata

complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

3ª classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

Le classi di cui al primo comma costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La commissione regionale fissa uniformemente criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. Il reddito della casa in cui il lavoratore risiede e di piccoli appezzamenti di terreno che non forniscono mezzi di sussistenza adeguati non possono concorrere alla valutazione della situazione economica. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Ferrari Marte, Trappoli, Garocchio, Arisio e Ferrari Giorgio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6-*bis, *aggiungere il seguente*:

ART. 6-*ter*.

Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, disciplina, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 lettere *e*) e *g*), le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

6. 09.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 7, 7-*bis*, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(*Assunzioni dirette*).

1. L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

2. L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere mansioni dirigenziali.

3. Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro quindici giorni.

(*È approvato*).

ART. 7-*bis*.

(*Richiesta numerica*).

1. Al lavoratore è data facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di avviamento alle quali può utilmente concorrere. In caso di più richieste per lo stesso posto di lavoro, prevale quella del lavoratore che precede nella graduatoria gli altri richiedenti. In mancanza di iscritti nella propria lista in possesso della qualifica e professionalità richiesti, la sezione circoscrizionale provvede affinché vengano in-

formati i lavoratori in possesso dei prescritti requisiti, iscritti nelle liste di collocamento di una sezione viciniore o residenti nella stessa area urbana.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma vengono determinate, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Richieste di avanzamento*).

1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia, la richiesta nominativa di lavoratori è ammessa anche:

a) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane che impieghino non più di dodici dipendenti, ovvero alle altre imprese che impieghino non più di dieci dipendenti compresi in ogni caso i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero mansioni implicanti maneggio di denaro o valori, per le quali ultime sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale applicabile, nonché il personale, anche subalterno, delle istituzioni di carattere religioso, sociale, assistenziale ed educativo;

c) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.200 ore istituito o riconosciuto dalla regione oppure presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro ventiquattro mesi dalla conclusione dell'attività formativa;

d) per le categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) per le qualifiche indicate dai contratti collettivi nazionali;

f) per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica; la ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste e nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

2. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa, purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richiesta nominativa, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

4. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

(*È approvato*).

ART. 8-*bis*.

Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva

mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

(*È approvato*).

ART. 8-*ter*.

(*Accertamento della professionalità*).

Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento la sezione circoscrizionale per l'impiego può effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle competenti strutture ed organismi di formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle aziende.

(*È approvato*).

ART. 8-*quater*.

(*Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nullaosta - Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione*).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo applicato ovvero il trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nullaosta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *e*), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Al lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al quarto comma dell'articolo 8 della presente legge, salvo giustificato motivo.

(*È approvato*).

ART. 8-*quinquies*.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le unità sanitarie locali, le province, i comuni e gli enti pubblici, nazionali, regionali e locali, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e avviati numericamente alla selezione. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*).

1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno dodici mesi.

2. Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri

decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al primo comma per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

4. Il nullaosta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione ed inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno sei mesi ».

9. 1.

A questo emendamento, il deputato Marte Ferrari e gli altri deputati del gruppo del PSI hanno presentato il seguente subemendamento, anch'esso già approvato in linea di massima e inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'emendamento 9. 1, dopo le parole: « sei mesi », *aggiungere le seguenti*: « ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia ed affini, per i passaggi interni nel settore medesimo ».

0. 9. 1. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 1, come testé modificato.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima e inviato, per il parere, alla I Commissione:

All'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Il limite di cui al comma precedente non si applica altresì quando il lavoratore, assunto mediante passaggio diretto ed immediato, venga conteggiato, su richiesta del datore di lavoro, fra quelli che ha facoltà di assumere mediante richiesta nominativa a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera *f*).

9. 2.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni ivi compresi i lavoratori di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare d'intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavora-

tori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. Qualora l'azienda non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti, le parti procederanno ad una verifica congiunta della situazione.

3. La convenzione potrà inoltre prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro e di selezione, l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro di lavoratori, la cui assunzione al termine di tali periodi, potrà essere disposta dalla sezione circoscrizionale in accoglimento di richiesta nominativa avanzata dall'azienda interessata.

4. Copia del testo della convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

5. Il nullaosta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione ed inviato, per il parere, alla V Commissione:

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

« 6. Gli oneri conseguenti all'attività formativa rimangono a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

10. 7.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-*bis*.

(*Surrogazione dell'organo collegiale*).

Quando gli organi collegiali dell'impiego, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

10. 01.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-*ter*.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

La commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

I detenuti e gli internati, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento.

Per il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto. In caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

10. 016.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(*Organi provinciali del collocamento e ricorsi*).

1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti degli organi locali del collocamento è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego. Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione, delle deliberazioni della commissione, ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresen-

tative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

(*È approvato*).

Ricordo ai colleghi che l'articolo 12 era stato soppresso già nel testo del Comitato ristretto.

Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Cooperative di formazione*).

1. Possono essere costituite cooperative di formazione composte da lavoratori qualificati ed aventi lo scopo di gestire una impresa di produzione di beni e servizi che contemporaneamente si proponga il fine della formazione e del perfezionamento professionale dei giovani assunti con il contratto di formazione di cui all'articolo 12 in misura pari ad almeno la metà del numero dei soci cooperatori.

2. Il riconoscimento della qualifica di cooperativa di formazione avviene previa adeguata istruttoria da parte dei competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla idoneità delle strutture, degli impianti e di programmi di produzione nonché della affidabilità, esperienza e competenza dei cooperatori associati.

3. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le comunità montane, possono espletare interventi di sostegno per le cooperative di formazione sia mediante interventi finanziari privilegiati sia affidando la gestione di beni o di servizi o di opere di interesse locale.

4. Al termine del periodo di formazione, agli allievi delle cooperative di formazione può essere concesso di restare al posto di lavoro in qualità di soci cooperatori.

5. Alle cooperative di formazione, oltre al trattamento fiscale, è concessa una riduzione del 2 per cento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto praticata nei diversi settori di produzione e di scambio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla V Commissione:

All'articolo 13, aggiungere il seguente comma:

« 6. Gli interventi assunti dagli enti locali e dalle regioni debbono trovare capienza nell'ambito degli stanziamenti e delle dotazioni di bilancio regionali ».

13. 4.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

1. L'imprenditore artigiano e le altre aziende che non impieghino più di 35 dipendenti possono assumere apprendisti in numero non superiore alla metà dei lavoratori dell'azienda.

1-*bis*. L'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Ferma rimanendo per la impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

3. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di categoria possono prevedere particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

4. Nel settore artigiano l'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 19 gen-

naio 1955, n. 25, può essere elevata dai contratti collettivi, per determinate qualifiche ad alto contenuto professionale, fino a venticinque anni.

5. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica ed assunti con contratto a tempo indeterminato non sono computati per un periodo di due anni ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana.

6. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale sono estesi per sei mesi dopo il passaggio di qualifica di coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato.

7. La retribuzione globale degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non potrà essere inferiore nel periodo iniziale al 58 per cento, né superiore nel periodo finale all'85 per cento della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

8. La retribuzione globale degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà essere inferiore, nel periodo iniziale, al 62 per cento, né superiore, nel periodo finale, all'85 per cento della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

9. Per periodo iniziale e finale si intende un arco di tempo pari ad un semestre.

10. Restano fermi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi di lavoro, i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 14:

ART. 14.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

1. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

2. In deroga al precedente comma l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia meno di tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

3. Il rapporto di apprendistato non può avere una durata inferiore a 18 mesi. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non potrà essere superiore a 5 anni.

4. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

5. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di categoria possono prevedere particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

6. L'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 9 gennaio 1955, n. 25, è elevata a 29 anni.

7. Gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane mantenuti in servizio con contratto a tempo indeterminato non sono computati per il periodo di due anni ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.

8. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la tra-

sformazione del rapporto a tempo indeterminato.

9. L'articolo 22, terzo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli apprendisti sono soggetti agli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per la generalità dei lavoratori ».

10. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

14. 18.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché dall'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14-*bis*.

(*Retribuzione degli apprendisti*).

Fermo restando che la misura della retribuzione globale degli apprendisti è demandata alla contrattazione collettiva, la retribuzione degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento e superiore all'80 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*ter*.

(*Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955*).

Ai rapporti di lavoro costituiti con coloro che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il precedente articolo 14-*bis*.

14. 04.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine*).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1, della legge 13 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed ontegrazioni, nonché all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 73, è consentita nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione preso la stessa azienda, con la medesima qualifica, quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione di-

retta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Della avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare, conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

(*È approvato*).

Ricordo ai colleghi che l'articolo 16 era stato soppresso già nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego*).

1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera secondo le modalità di cui al presente titolo, per valutare, con il concorso delle parti sociali, la validità di eventuali diversi criteri di gestione del mercato del lavoro, anche in deroga alla normativa vigente.

2. Tali esperimenti sono condotti in regioni o circoscrizioni individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego.

3. Gli esperimenti previsti dai commi precedenti avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al comma precedente.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzi e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento degli esperimenti stessi e le segreteria tecniche assumono la denominazione di agenzie per l'impiego.

5. Presso la segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e presso le agenzie di cui al comma precedente può essere comandato personale, in conformità alle esigenze e tenuto conto della professionalità richiesta, da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; la segreteria e le agenzie predette possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per l'utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego può avvalersi dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 17, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione, identico all'emendamento degli onorevoli Marte Ferrari, Trappoli, Cresco, Artioli e Barbalace:

ART. 17.

(*Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego*).

1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono effettuati esperimenti pilota al fine di va-

lutare, con il concorso delle parti sociali, modalità di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, di promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e le sperimentazioni operative per nuove figure di lavoro. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite agenzie per l'impiego.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti saranno effettuati.

3. Gli esperimenti previsti dal primo comma avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al secondo comma.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le Commissioni regionali delle Regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di coordinamento degli esperimenti stessi.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti, sentite la Commissione centrale per l'impiego, le Commissioni regionali e gli organi di governo delle Regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, ne determina la struttura ed il funzionamento e, di concerto con il Ministro del tesoro, determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'Agenzia può essere scelto tra personale estraneo alla Pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine di diritto privato purché sia in possesso di requisiti professionali, di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

7. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali, da Enti pubblici anche economici e dalle Università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

8. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Enti pubblici.

17. 6.

Gli onorevoli Vincenzo Mancini, Bianchi, Garocchio, Foschi ed Arisio hanno presentato il seguente subemendamento:

Al comma 5, dopo le parole: « ministro del lavoro e della previdenza sociale » *aggiungere le seguenti*: « , di concerto con il ministro del tesoro, ». *Conseguentemente, sopprimere il medesimo inciso dopo le parole*: « funzionamento e, ».

0. 17. 6.6.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli identici emendamenti del relatore e degli onorevoli Marte Ferrari, Trappoli, Cresco, Articoli e Barbalace, interamente sostitutivi dell'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(*Attribuzioni delle Commissioni regionali per l'impiego*).

1. Negli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articolo le Commissioni regionali per l'impiego,

anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, definire procedure più flessibili per l'avviamento al lavoro e modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento ed il controllo dello stato di disoccupazione, nonché disporre deroghe ai vincoli esistenti per le aziende in materia di assunzione dei lavoratori, tenendo conto della specificità dell'area, delle dimensioni delle aziende presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie quella giovanile.

2. Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione delle stesse.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco, Artioli, Trappoli e Barbalace hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 18, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione:

ART. 18.

1. Negli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articoli le Commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, disporre deroghe ai vincoli esistenti per le agenzie in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle specificità dell'area, delle dimensioni delle aziende presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma che precede sono sottoposte, a cura del Direttore dell'ufficio regionale del lavoro, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

18. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Esame e proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento*).

1. Le Commissioni regionali per l'impiego, esaminati gli esiti dell'esperimento, possono proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nuovi criteri per quanto concerne le liste di iscrizione, la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie e la richiesta dei lavoratori.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, può con proprio decreto adottare misure idonee.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco e Trappoli hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 19, già approvato in linea di massima da questa Commissione e successivamente inviato, per il parere, alla I Commissione, identico ad un emendamento del Governo:

ART. 19.

(*Attività sperimentale delle regioni*).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione centrale per l'impiepiego competente del territorio, può autorizzare strutture appositamente costituite dalle regioni, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, a svolgere compiti di sperimentazioni di cui al primo comma dell'articolo 17, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Gli onorevoli Carlotto, Arisio e Benedikter hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-*bis*.

(*Disciplina transitoria per i lavoratori agricoli*).

1. In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito l'avviamento attraverso richiesta nominativa fino a tre lavoratori per le imprese agricole singole ed associate. Tale numero è elevato a dieci quando si tratti di lavoratori stagionali assunti anche a periodi discontinui per non più di settanta giornate lavorative annue per ciascun lavoratore.

2. Resta fermo per la provincia autonoma di Bolzano il disposto di cui all'articolo 11, n. 6), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

19. 01.

NATALE CARLOTTO. Ho riproposto, assieme ad altri colleghi, il testo del vecchio articolo che prevedeva in alcune norme transitorie la possibilità di assumere per chiamata nominativa tre salariati fissi, per giungere fino a quindici quando si tratti di occasionali e stagionali per la raccolta di frutta od altri prodotti, limitatamente a settanta giornate complessive l'anno per ciascun lavoratore.

Ritengo doveroso evidenziare ciò, anche se tutti i colleghi conoscono il mondo agricolo e sanno che, nelle zone a vocazione frutticola ed ortofrutticola, soprattutto le piccole aziende diretto-coltivatrici, che non hanno manodopera a tempo indeterminato, in momenti di punta hanno la necessità di far fronte alla raccolta della frutta e degli ortaggi e normalmente si rivolgono, attraverso l'ufficio di collocamento, alle persone della zona che conoscono.

Chiedo vivamente che venga valutata l'opportunità di approvare il presente articolo aggiuntivo che, tra l'altro, è già stato approvato in sede referente da questa Commissione in occasione dell'esame del testo.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Vorrei tracciare il tormentato *iter* del provvedimento al nostro esame, ricordando la situazione in cui ci troviamo, poiché si è deciso di operare una serie di stralci e quindi di rinviare ad un futuro impegno legislativo – che però non deve essere ulteriormente dilazionato nel tempo – la parte relativa alla Cassa integrazione e quella sulla riforma del Ministero del lavoro. Per ciò che concerne le norme transitorie, gli articoli riguardanti il collocamento potevano essere inseriti nel provvedimento al nostro esame, rinviando quelli sulla Cassa integrazione. Per gli articoli « ponte », concernenti il riordino della Cassa integrazione, il Governo ha preannunciato la presentazione di un provvedimento complessivo che comprende anche la manovra sugli esuberi. Tale materia, poiché è stata stralciata la parte riguardante le norme transitorie, è rimasto fuori. Se riproposta in questa sede, bloccherebbe l'*iter* del provvedimento.

Pur concordando con la sostanza dell'emendamento, ritengo che la sua approvazione comporterebbe nuove difficoltà procedurali. Per tale ragione mi dichiaro contrario.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con quanto affermato dal relatore.

LUIGI ARISIO. Ritengo comprensibile la perplessità del relatore e del Governo. Poiché è per noi sufficiente che rimanga agli atti l'attestazione di un impegno a trattare la questione, peraltro importante, soprattutto in riferimento alla necessità sempre più impellente di favorire la occupazione in qualsiasi modo, in particolare quella giovanile, a nome dei cofirmatari ritiro l'articolo aggiuntivo.

PASQUALE LOPS. Auspico un sollecito varo della legge sul collocamento agricolo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che recepisce la terza condizione recata dal parere della Commissione bilancio, relativa alla copertura finanziaria:

« La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 412 miliardi di cui lire 252 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento, lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie dell'impiego e lire 70 miliardi per il completamento del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'impiego nelle Regioni Campania e Basilicata.

All'onere di 412 miliardi di cui al precedente comma, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, in lire 122 miliardi per l'anno 1987 e in lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: " Servizio nazionale per l'impiego ", " Agenzie del lavoro sperimentali " e " Servizio dell'impiego nelle Regioni Campania e Basilicata ". Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Francese, Trappoli e Azzolini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XIII Commissione,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 665-*ter* e proposte di legge abbinate;

valutata l'esperienza finora maturata dall'agenzia regionale per l'impiego operante nel territorio della regione Campania,

invita il Governo,

nel determinare il funzionamento delle agenzie per l'impiego, a prevedere anche la possibilità di stipulare convenzioni con figure professionali particolarmente qualificate, finalizzate alla piena funzionalità delle agenzie medesime.

0/665-*ter*/13/1

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno accettato dal Governo ?

ANGELA FRANCESE. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alle dichiarazioni di voto finali.

ANGELA FRANCESE. A nome del gruppo comunista desidero innanzitutto sottolineare che finalmente si è arrivati alla conclusione dell'*iter* di una parte almeno del provvedimento, anche se devo dichiarare che voteremo contro il progetto nel suo complesso. Dico finalmente, perché sono sei anni, quasi sette, che la Commissione lavoro della Camera si trascina dietro la proposta di riforma delle strutture e degli strumenti di governo del mercato del lavoro; se oggi siamo arrivati alla conclusione della vicenda è anche grazie all'atteggiamento estremamente positivo mantenuto dal gruppo comunista ai fini di una rapida approvazione di un testo, anche se minimo, concernente questo argomento.

I ritardi sono derivati da molti problemi interni al Governo e alla maggioranza, che hanno anche portato ad anticipare per decreto-legge una parte del contenuto della legge. Quindi, a questo pun-

to, il testo appare svuotato nelle sue linee essenziali, in quanto il quadro generale è completamente mutato.

Per altri versi, invece, ad esempio per quanto riguarda l'agenzia del lavoro, altro punto qualificante del provvedimento, il testo appare completamente inadeguato, anche sulla base di esperienze che si stanno compiendo in alcune zone del paese. Infatti, l'agenzia del lavoro ricalca il modello della legge n. 140, che ha avviato procedure sperimentari in Campania ed in Basilicata. Tale esperienza ha creato molti problemi, anche a causa della formulazione della successiva legge n. 863, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra l'agenzia e le commissioni regionali per l'impiego, le quali sono diventate appendici della burocrazia ministeriale. La stessa agenzia del lavoro è una appendice della burocrazia e non ciò che tutti abbiamo inteso, cioè una segreteria tecnica con compiti di stimolo verso le imprese e di politica attiva in direzione di segmenti particolari dell'offerta.

Il pericolo, a nostro avviso, è un progressivo svuotamento delle commissioni regionali per l'impiego e dell'agenzia del lavoro; soprattutto quest'ultima deve avere compiti e struttura diversi da quelli previsti nel progetto che ci accingiamo a varare. Anche dal punto di vista finanziario non esistono problemi in questo senso, perché la legge finanziaria prevede fondi abbastanza consistenti destinati alle agenzie. A mio giudizio, si dovrebbe evitare di parlare di sperimentazione in alcune regioni ed avviare, invece, la costituzione delle agenzie su tutto il territorio nazionale, perché le commissioni hanno bisogno di uno strumento capace di operare per una politica attiva del lavoro.

Per quanto riguarda le commissioni regionali per l'impiego, con la legge n. 863 si è stabilito che debbano essere presiedute da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro. Con l'articolo 2 di questo testo si cerca di ovviare a questa scelta, compiuta con la legge n. 863; si tratta di un importante e positivo aspetto del provvedimento, perché si restituisce all'assessore al lavoro la presidenza della commissione.

Vi è poi un'altra questione in merito alla quale si può parlare non di svuotamento o di inadeguatezza, ma di vero e proprio orientamento negativo ed arretrato: mi riferisco alla normativa sull'apprendistato. Tale istituto viene disciplinato in questo provvedimento in maniera molto più arretrata rispetto agli esiti della contrattazione, che pure non sono del tutto positivi. Noi andiamo addirittura indietro rispetto ad essi e questo è uno dei motivi che giustificano il nostro voto contrario.

Un aspetto, invece, positivo ed importante del provvedimento è costituito dalla norma che regola diversamente le assunzioni della pubblica amministrazione per quanto riguarda le qualifiche medio-basse. Tra l'altro, si tratta di una questione largamente presente nel dibattito politico ed in quello tra le forze sociali; se ne parla ovunque come possibilità concreta di proposta, mentre noi abbiamo appena approvato un articolo concernente questa materia, che speriamo venga mantenuto nelle sue linee essenziali.

Il giudizio complessivo del gruppo comunista rimane comunque negativo, per le ragioni che ho già esposto all'inizio del mio intervento, ma nello stesso tempo, riteniamo di aver svolto una funzione fondamentale perché comunque si arrivasse rapidamente all'approvazione di un testo.

ANGELO MANCUSO. Condivido le critiche e le osservazioni espresse dalla collega Francese e ribadisco il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente per le ragioni già espresse in sede di esame del provvedimento.

La più rilevante di tali ragioni è rappresentata dal fatto che, dopo lunghi anni di attesa e di discussione, si è dovuto far ricorso ad una sorta di compromesso, con lo stralcio di parti importanti del testo originario, pur di chiudere una vicenda che si trascinava ormai da tempo, che rischiava di ridursi ad una discussione

interminabile e di concludersi con un nulla di fatto.

Il provvedimento era partito con l'ambizione di operare una riforma del mercato del lavoro e di promuovere una politica attiva in questo settore, ha finito, invece, col ridursi ad un puro tentativo di razionalizzazione delle strutture esistenti. Esso, infatti, risulta parziale ed insufficiente rispetto alla necessità di attivare strumenti nuovi e sperimentazioni efficaci per combattere la disoccupazione esistente soprattutto al sud.

Non si può dire che l'introduzione delle agenzie per l'impiego risponda a tali necessità, a causa del prevalere di una concezione burocratica che risulta ancora più incomprensibile dal momento che non si è riusciti ad incidere (o non si è voluto incidere) sulle strutture del Ministero del lavoro; così come risulta incomprensibile l'aver deciso, per esempio, lo stralcio delle parti riguardanti i contratti di formazione e lavoro ed il *part time*.

Ritengo, in definitiva, che si sia sciupata ancora una volta una preziosa occasione per introdurre una seria riforma del mercato del lavoro, una riforma organica ed efficace, in sintonia con i tempi ed all'altezza delle profonde trasformazioni e delle nuove esigenze presenti nella società e nel mondo della produzione e del lavoro.

Per queste ragioni, annuncio il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente.

MARTE FERRARI. Il provvedimento su cui ci accingiamo a votare ha avuto indubbiamente un *iter* complesso e difficile. A nome del gruppo socialista posso affermare che avremmo preferito approvare il testo che la nostra Commissione aveva licenziato nella scorsa legislatura e che si è fermato al Senato; esso conteneva una più vasta normativa riguardante il mercato del lavoro ed altri problemi che abbiamo già affrontato con provvedimenti legislativi, alcuni dei quali sono ancora *in itinere*. Su tali problemi il ministro del lavoro aveva assunto impegni precisi, come ha riaffermato anche recentemente; noi lo sollecitiamo, tramite il sottosegretario Borruso, affinché questa manifestazione di volontà possa concretizzarsi.

Ci accingiamo a votare su un testo che abbiamo in parte modificato e, a questo proposito, voglio ricordare un piccolo particolare che ritengo molto importante. Negli organi centrali e regionali sono previsti i gettoni di presenza, che permettono di avere il rimborso delle prestazioni effettuate nell'ambito delle commissioni. A livello di commissioni circoscrizionali, in passato non era previsto nulla; spesso, le commissioni erano convocate durante gli orari di lavoro e i componenti, se volevano partecipare, lo facevano a proprio danno, perdendo una quota di salario. Oggi abbiamo riconosciuto questo fatto importante ed abbiamo garantito una partecipazione delle categorie del mondo del lavoro.

La Commissione ha svolto un ampio lavoro che ha avuto anche momenti vivaci di discussione e di confronto tra le parti politiche. Il gruppo socialista ritiene che il provvedimento costituisca un segno positivo per il paese, sia pure con i ritardi e con i limiti costituiti dalla mancata approvazione dell'articolo aggiuntivo relativo alle chiamate numeriche nominative nel settore agricolo.

Certo, restano alcuni problemi. Non basta, infatti, creare gli strumenti, occorre anche creare le condizioni affinché le regioni lavorino con maggior avvedutezza e maggiore snellezza. E poiché si è verificato un ritardo nell'elaborazione dei nuovi profili professionali, vi è ora l'esigenza di rendere la formazione professionale il più possibile adeguata alle nuove tecnologie.

Per queste motivazioni, il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento, con l'auspicio che esso possa essere rapidamente approvato anche al Senato e che sia possibile discutere al più presto gli altri provvedimenti che si rendono necessari per la completa soluzione dei problemi attinenti alla materia che abbiamo fin qui trattato.

MICHELE FLORINO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro il testo in discussione, ritenendolo non rispondente alle innovazioni introdotte nel mondo del lavoro da varie leggi, cosicché il testo medesimo risulta essere meno funzionale rispetto alle strutture già esistenti.

Certamente, questo provvedimento non può avere un carattere risolutivo di tutta la problematica relativa al collocamento. Purtuttavia, ci appare assai preoccupante il numero eccessivo degli organi preposti alla funzionalità del collocamento medesimo, perché è ormai noto a tutti che le agenzie del lavoro sono indirizzate politicamente da organi di gestione del potere, come avviene ad opera di un partito della maggioranza.

Avremmo voluto che fosse reso più trasparente il ruolo delle agenzie del lavoro e che, almeno per quanto riguarda il collocamento, gli organi collegiali di avviamento dei giovani al lavoro risultassero composti da tecnici e non da uomini preposti a funzioni politiche di parte.

ALBERTO GAROCCHIO. Mi sembra che già dalla dichiarazione di voto dell'onorevole Francese sia emerso – pur tra le critiche, legittime, al provvedimento in discussione – un riconoscimento del lavoro svolto per una migliore elaborazione del testo degli articoli. Personalmente sono convinto che tale lavoro sia stato ancora più positivo di quanto non ritenga la stessa onorevole Francese, per due ordini di motivi: in primo luogo, perché in tempi di *deregulation* questo provvedimento restituisce responsabilità al Parlamento ed al Governo nella regolazione – in questo caso non ottimale, ma di certo sufficiente – di situazioni assai complesse, in cui troppo spesso si manifesta la tendenza a penalizzare chi non è tutelato; in secondo luogo perché, in presenza di pur ottimi piani ministeriali per l'occupazione – i quali tuttavia restano alquanto astratti – questo provvedimento costituisce un segno tangibile della capacità del Parlamento di svolgere un proprio ruolo anche in un momento difficile.

Certamente permangono perplessità anche nel gruppo della democrazia cristiana su due aspetti del testo in discussione. Il primo aspetto è quello delle agenzie del lavoro, dell'andamento delle quali non siamo molto soddisfatti, specialmente per quanto sta avvenendo in Campania.

Ricordo che, in materia di agenzie del lavoro, sono stati presentati vari progetti di legge (uno dei quali da parte di deputati della democrazia cristiana). Pertanto, sarebbe opportuno che la Commissione decidesse di affrontare separatamente i problemi delle agenzie del lavoro, per dare ad essi una soluzione organica e compiuta. Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che le agenzie del lavoro debbano costituire, su scala nazionale, strumenti di risposta adeguati ai tempi nuovi che si profilano; ci sembra, invece, che l'utilizzazione che di tali strumenti si sta facendo sia parziale e riduttiva (stando almeno a quanto si verifica in due regioni dell'Italia meridionale).

Il secondo aspetto è quello relativo al problema del lavoro a tempo parziale, che però richiede una riflessione particolare alla quale invito fin da ora il presidente ed i colleghi della Commissione.

Nel dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, sento il dovere di rivolgere un vivo ringraziamento al relatore Bonalumi per il prezioso lavoro che egli ha svolto in condizioni non facili. Certo, molto è dovuto a membri di questa Commissione, ma molto è dovuto anche al lavoro di coordinamento, di sensibilizzazione e di informazione compiuto dal collega Bonalumi.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. La storia di questo provvedimento è lunga e travagliata e rappresenta una testimonianza del lavoro legislativo e di una cultura politica in fatto di relazioni industriali. Già da tempo, peraltro, si svolgono studi in materia ed alcune università stanno dibattendo a fondo questo tipo di problemi.

Mi permetto, a questo punto, di ringraziare tutti i colleghi, soprattutto colo-

ro che hanno operato per la stesura di questo provvedimento anche nella passata legislatura. Mi riferisco, come giustamente ha fatto l'onorevole Marte Ferrari, alla passata legislatura perché in realtà questo ramo del Parlamento approntò un provvedimento, il n. 760, che si occupava di norme sul mercato del lavoro che furono allora definite all'avanguardia. Basta rileggere i verbali delle sedute dedicate a quel provvedimento per rilevare come i giudizi dell'opposizione fossero, dal punto di vista qualitativo, diversi da quelli espressi in questa sede. Ciò dimostra che ci eravamo mossi in un ambito positivo, teso a portare avanti la questione.

Questa valutazione serve ad introdurre un dibattito sul significato del termine « svuotamento ». Se questo provvedimento fosse votato o giungesse, per una serie di ragioni, le più diverse, al nostro esame fra qualche mese, certamente risulterebbe svuotato.

Voglio, a questo punto, fare un rilievo al Governo: siamo di fronte ad una tematica che può comportare il rischio di porre l'accento sui problemi del lavoro e della flessibilità del lavoro, lasciando indietro la politica industriale ed introducendo divaricazioni estremamente pericolose. Da questo punto di vista è certamente faticoso portare avanti il lavoro legislativo. Voglio aggiungere che può anche essere più facile, anche se faticoso sul piano culturale, predisporre relazioni e convegni sui problemi del mercato del lavoro.

Siamo di fronte ad una materia in cui è necessario il massimo impegno e se il Governo, nella persona del ministro del lavoro, non si impegna personalmente ansieme a noi, difficilmente si può produrre una norma valida. Invito, pertanto, il Governo a promuovere meno incontri triangolari, a formulare meno proposte, anche le nuove e diverse, per concludere su quello che comunemente avevamo acquisito, giungendo ad una produzione legislativa concreta.

Faccio soltanto un esempio: da due anni abbiamo continuato a giudicare le proposte, che tutti insieme abbiamo avanzato, in materia di Cassa integrazione e mobilità, come vecchie e superate. I fatti dimostrano che il nostro lavoro in questi anni, in materia di Cassa integrazione, appare come qualcosa di rivoluzionario rispetto alla situazione esistente. Una certa parte politica ha compiuto uno sforzo cercando di motivare il varo di norme della Cassa integrazione in connessione con gli esuberi, ma nulla avviene su questo campo, al punto tale che la vecchia normativa sulla Cassa integrazione (ed il mancato varo di norme sugli esuberi) sta diventando un impedimento per le possibilità di nuova occupazione, come alcune aziende da tempo stanno denunciando.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nel condurre in porto, con il contributo di tutti i componenti di questa Commissione e dei rappresentanti del Governo, questo provvedimento legislativo, che è ritenuto importante perché conclude la manovra che avevamo iniziato con i contratti di solidarietà e di formazione e lavoro, introducendo anche i contratti a termine per l'apprendistato.

Un altro aspetto importante è rappresentato dal fatto che discipliniamo la prima nuova struttura di governo del mercato del lavoro.

Il Governo non è tuttavia soddisfatto, perché non si è approdati ad una soluzione conclusiva. Mancano altri provvedimenti importanti, e colgo l'occasione per dire che condivido l'opinione espressa dal relatore per quanto riguarda l'urgenza di procedere ad una revisione della Cassa integrazione, soprattutto introducendone un terzo tipo, e disciplinare la mobilità, perché i segnali dal mercato del lavoro rendono noto chiaramente che molte aziende sono in procinto di procedere ad un'espansione dal punto di vista dell'occupazione, rischiando di trovarsi in situazioni di contraddizione fra la Cassa integrazione e l'esigenza di nuove assunzioni.

La gestione degli esuberi di Cassa integrazione diventa urgente, soprattutto se si vuole evitare la creazione di un « collo di bottiglia » nel mercato del lavoro nei prossimi mesi. È necessario accelerare il confronto con le forze interessate per giungere ad un consenso di larga massima che permetta di evitare il blocco del mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (665-*ter*); proposte di legge Carlotto ed altri (115); Cristofori ed altri (149); Martinat ed altri (210); Francese ed altri (376); Ferrari Marte ed altri (713); Rallo ed altri (900); Righi ed altri (1740); Belardi Merlo ed altri (2526) e Rossi di Montelera (2819) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro » (665-*ter*).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . 16
Voti contrari . . . 12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodeo, Anselmi, Arisio, Azzolini, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Carlotto, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Florino, Francese, Garocchio, Gasparotto, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Manfredini, Pallanti, Piro, Pisicchio, Picchetti, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli.

Seguito della discussione delle proposte di legge Bombardieri ed altri: Provvedimenti a favore dei tubercolotici (Approvata dal Senato nella seduta del 7 marzo 1985) (2675) e Ferrari Marte e Barbalace: Provvedimenti a favore dei cittadini tubercolotici (3191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri: « Provvedimenti a favore dei tubercolotici », già approvato dal Senato nella seduta del 7 marzo 1985, e dei deputati Ferrari Marte e Barbalace: « Provvedimenti a favore dei cittadini tubercolotici ».

Comunico che la Commissione bilancio ha rinviato l'espressione del parere, nonostante le sollecitazioni largamente esercitate. Pertanto, la nostra Commissione non può procedere all'esame dei provvedimenti.

FRANCESCO SAMÀ. Esprimo una nuova protesta per questo rinvio, tanto più incomprensibile in quanto il Governo aveva assunto al Senato un atteggiamento favorevole sul medesimo testo, e sollecito nuovamente il presidente della Commissione affinché si attivi presso la Commissione bilancio.

MARTE FERRARI. Mi associo alle considerazioni ed all'invito del deputato Samà.

PRESIDENTE. Vi assicuro di essermi già attivato nel senso richiesto. Solleciterò nuovamente il presidente della Commissione bilancio ad adoperarsi per la espressione del parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO